



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 28 DEL 10/02/2020**

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA VIABILITA' E SOSTA IN VIE E PIAZZE DEL LIDO DI JESOLO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE JESOLANO".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

Premesso che domenica 1° marzo 2020 sulle vie e piazze del Lido di Jesolo, in occasione della manifestazione denominata “Carnevale Jesolano”, si svolgerà la tradizionale sfilata di carri allegorici;

Considerato la numerosa partecipazione alla sfilata di gruppi mascherati e carri allegorici;

Visto il programma della manifestazione che prevede una sfilata di carri e gruppi mascherati, con partenza alle ore 14.30 da piazza Aurora fino a via Dante Alighieri, transitando per via S. Trentin, piazza G. Mazzini, via A. Bafile, piazza G. Carducci, piazza G. Marconi e via Dante Alighieri;

Visto il piano di sicurezza (*Safety*) presentato dagli organizzatori della manifestazione;

Considerato che i carri, per il loro allestimento prima della sfilata, si incolonneranno in via G. Verdi, Via U. Foscolo e sulla parte centrale di piazza Aurora e, dopo la sfilata, per lo smontaggio stazioneranno in via Pordenone e sulle carreggiate di via M.L. King, nel tratto compreso tra via E. Gramatica e via Cornuda;

Preso atto che per consentire il regolare svolgersi della manifestazione dovranno essere chiuse al traffico le vie e le piazze interessate e disciplinata e/o vietata la sosta dei veicoli;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visti gli artt. 1 - 7 - 158 e 159 del d.lgs. 30.04.1992, n° 285 - Codice della Strada, in correlazione con gli articoli del Regolamento di Esecuzione,

O R D I N A

1. che dalle ore 7,00 di domenica 01 marzo 2020 fino alle ore 12.00 di lunedì 02 marzo 2020, in relazione alla manifestazione in premessa citata, piazza Aurora - tratto centrale, via U. Foscolo, piazza Marina, via G. Verdi, via Pordenone, via Cornuda e via M.L. King nel tratto compreso tra via G. Mameli e la via Cornuda possano essere chiuse al traffico veicolare eccetto residenti, domicilianti e/o frontisti e la circolazione e la sosta possano essere vietate con rimozione dei veicoli con spese a carico degli inadempienti, per consentire lo stazionamento, l'allestimento e il transito dei carri allegorici e dei veicoli in loro supporto nonché effettuare lo smontaggio e la successiva pulizia delle strade;
2. che dalle ore 10,30 di domenica 01 marzo 2020 fino alle ore 12.00 di lunedì 02 marzo 2020, sulla piazza Manzoni, via A. Manzoni - tratto da via Levantina a piazza A. Manzoni, via Dante Alighieri, piazza G. Marconi, via A. Bafile, piazza G. Carducci - tratto compreso fra il civico 149 di via A. Bafile e il 7° accesso al mare di via A. Bafile, piazza G. Mazzini parte centrale, via I. Nievo nel tratto compreso tra via Vicenza e via Zara, via S. Trentin, piazza Aurora - tratto centrale e lato nord sino all'intersezione semaforizzata con via Gorizia, la circolazione dei veicoli possa essere sospesa, eccetto residenti, domicilianti e/o frontisti e la sosta sia vietata con rimozione degli stessi, al fine di consentire il transito dei carri allegorici e dei veicoli di supporto nonché la successiva pulizia delle strade;
3. che dalle ore 7.00 di domenica 01 marzo 2020 fino al termine della manifestazione in premessa citata su tutta l'area adibita a parcheggio di piazza Brescia compresa fra via A. Bafile e via Aquileia, al fine di consentire di mettere in atto i dispositivi di sicurezza previsti dal piano di safety, sia vietata la circolazione e la sosta di tutti

i veicoli, eccetto quelli adibiti ai servizi di soccorso, emergenza e di polizia, nonché ai veicoli dell'organizzazione e dei volontari a servizio della manifestazione.

All'interno di detta area, come da planimetria allegata al piano, sul lato est della piazza Brescia siano realizzate due corsie, una per senso di marcia, per il transito dei mezzi d'emergenza mentre sul lato ovest della piazza, dal lato degli edifici, dovrà essere realizzata una corsia della larghezza di m. 5,00 per consentire il transito dei pedoni diretti verso via A. Bafile e la rimanente area sia destinata alla sosta dei mezzi di soccorso ed emergenza o a servizio della manifestazione;

4. che dalle ore 10.30 di domenica 01 marzo 2020 fino al termine della manifestazione su via B. Colleoni e via Stelle Marine sia vietata la circolazione dei veicoli eccetto quelli di residenti, domicilianti e/o frontisti e la sosta sia vietata, con rimozione dei veicoli e spese a carico degli inadempienti. Le due strade, così come previsto dal piano di safety, saranno destinate quali vie di deflusso dei pedoni;
5. che dalle ore 7.00 di domenica 01 marzo 2020 alle ore 12.00 di lunedì 02 marzo 2020 sulla via I. Nievo, nel tratto compreso fra via Vicenza e via Zara, e sulla via G. Mameli, nel tratto compreso tra piazza Marconi e via Tritone, sia vietata la sosta di tutti i veicoli, con rimozione degli stessi, con spese a carico degli inadempienti, per permettere il posizionamento e la successiva rimozione dei dispositivi di prevenzione e sicurezza previsti dal piano di safety;
6. che dalle ore 10.30 di domenica 01 marzo 2020 fino al termine della manifestazione, sulla via I. Nievo, nel tratto compreso fra via Vicenza e via Zara, e sulla via G. Mameli, nel tratto compreso tra piazza Marconi e via Tritone, sia vietata la circolazione di tutti i veicoli, eccetto quelli di residenti, domicilianti e/o frontisti. Inoltre, sempre dalle ore 10.30 del 01 marzo 2020 fino al termine della manifestazione il tratto di via G. Mameli compreso tra piazza G. Marconi e via Tritone, dovrà essere opportunamente diviso in due corsie, di cui una da utilizzarsi per l'afflusso dei pedoni e l'altra per il deflusso, così come previsto dal piano di safety;
7. nelle vie e piazze precitate, qualora non se ne ravvisasse più la necessità, in relazione alle esigenze della manifestazione in premessa citata, sarà facoltà della Polizia Locale di Jesolo, consentire il ripristino della normale circolazione;
8. entro l'orario di inizio del divieto gli interessati avranno cura di rimuovere eventuali veicoli in sosta, contrariamente si provvederà alla rimozione forzata, ai sensi dell'art. 159 del C.d.S.;
9. I veicoli al seguito della manifestazione che avranno necessità di entrare nelle zone vietate per esigenze strettamente connesse allo svolgersi della manifestazione, dovranno essere dotati di apposito "Pass" rilasciato dall'organizzazione e non dovranno essere di intralcio o creare pericolo alla manifestazione stessa, eccetto i veicoli delle associazioni di volontariato collaboranti con la manifestazione, nonché quelli delle forze di polizia e dei mezzi di soccorso;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D. Lgs. n. 285/92.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate, nonché l'installazione di apposita segnaletica di preavviso della chiusura delle strade in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati i percorsi alternativi e le deviazioni.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza, che, con le stesse prescrizioni, in caso di rinvio della manifestazione, sarà vigente la domenica 15/03/2020.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.